

COMUNE DI CHIAVERANO
COMUNE DI ISSIGLIO
COMUNE DI SETTIMO ROTTARO
COMUNE DI VAL DI CHY

**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO ASSOCIATO
DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE**

ai sensi e per gli effetti

degli artt. 30 e 98, comma 3, d. lgs. 18.08.2000, n. 267,

e art. 10 del d.P.R. 04.12.1997, n. 465 e del D.M. Interno del 21.10.2020

L'anno duemilaventicinque, addì _____ del mese di _____, nella residenza municipale di Chiaverano

TRA

- il **COMUNE DI CHIAVERANO**, partita I.V.A. 02195200015, rappresentato dal Sig. Maurizio TENTARELLI, la quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'esclusivo interesse di detto Comune che in questo atto rappresenta nella sua qualità di Sindaco-pro tempore;
- il **COMUNE DI ISSIGLIO**, partita I.V.A. 02013410010, rappresentato dal Sig. Sergio Pier Antonio VIGNA, il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'esclusivo interesse di detto Comune che in questo atto rappresenta nella sua qualità di Sindaco-pro tempore;
- il **COMUNE DI SETTIMO ROTTARO**, partita I.V.A. 01735440016, rappresentato dal Sig. Massimo OTTOGALLI, il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'esclusivo interesse di detto Comune che in questo atto rappresenta nella sua qualità di Sindaco-pro tempore;
- il **COMUNE DI VAL DI CHY**, partita I.V.A. 12041760013, rappresentato dal Sig. Remo MINELLONO, il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'esclusivo interesse di detto Comune che in questo atto rappresenta nella sua qualità di Sindaco-pro tempore;

PREMESSO CHE

- l'art. 30 d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, consente ai Comuni di stipulare tra loro apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati;
- l'art. 98, comma 3, d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, riconosce ai Comuni la facoltà di stipulare convenzioni per l'ufficio di Segretario Comunale;
- l'art. 10, comma 2, d.P.R. 465/97, dispone che le convenzioni stipulate fra Comuni per l'ufficio di Segretario Comunale, devono stabilire le modalità di espletamento del servizio, individuando il sindaco competente alla nomina ed alla revoca del Segretario, determinando la ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione del Segretario, la durata della convenzione, la possibilità di recesso da parte dei Comuni ed i reciproci obblighi e garanzie;
- il Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, con deliberazione n. 150 del 29/07/1999, ha disciplinato la procedura e le modalità di costituzione delle convenzioni di Segreteria Comunale;
- con deliberazione n. 135 del 25/5/2000 e n. 164 del 27/7/2000 ha espresso alcune linee di indirizzo in merito alla costituzione delle Convenzioni medesime;
- con deliberazione n. 113 del 2/5/2001 è stata fornita una interpretazione autentica della precitata delibera n. 150 del 1999;
- con deliberazione n. 270 del 6/9/2001 ha fornito alcuni chiarimenti in ordine alla natura del provvedimento dell'Agenzia nel caso di riclassificazione, a seguito dell'avvenuto convenzionamento;
- con Decreto del Ministro dell'Interno del 21.10.2020 si è stabilito che le sedi di segreteria convenzionate sono classificate, ai sensi dell'articolo 16-ter, comma 11, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2020, n. 8, ai fini della nomina del segretario titolare, sulla base della somma della popolazione di tutti gli enti aderenti alla convenzione;
- con delibera consiliare del Comune di CHIAVERANO n. XX del XX/XX/XXXX, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato lo schema di convenzione per l'ufficio di Segretario Comunale ai sensi dell'art. 30 d. lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (allegato A);
- con delibera consiliare del Comune di ISSIGLIO n. XX del XX/XX/XXXX, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato lo schema di convenzione per l'ufficio di Segretario Comunale ai sensi dell'art. 30 d. lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (allegato B);

- con delibera consiliare del Comune di SETTIMO ROTTARO n. XX del XX/XX/XXXX, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato lo schema di convenzione per l'ufficio di Segretario Comunale ai sensi dell'art. 30 d. lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (allegato D);
- con delibera consiliare del Comune di VAL DI CHY n. XX del XX/XX/XXXX, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato lo schema di convenzione per l'ufficio di Segretario Comunale ai sensi dell'art. 30 d. lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (allegato D);

TUTTO CIO' PREMESSO

con la presente scrittura redatta in un'originale ed una copia conforme e da registrarsi in caso d'uso

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

OGGETTO E SCOPO DELLA CONVENZIONE

I Comuni di CHIAVERANO, ISSIGLIO, SETTIMO ROTTARO E VAL DI CHY nel rispetto del disposto degli artt. 30 e 98, comma 3, d. lgs. 267/2000 nonché dell'art. 10 d.P.R. 465/97, stipulano la presente convenzione per gestire in forma associata il servizio di segreteria comunale, al fine di avvalersi dell'opera professionale di un unico Segretario comunale, per l'espletamento di funzioni che, per disposizione di legge, statuto, regolamento o provvedimento del sindaco od in base ad altri atti equivalenti, sono attribuite al suddetto funzionario.

ART. 2

COMUNE CAPO-CONVENZIONE E COMPETENZE

Il Comune capo-convenzione per la gestione del servizio in oggetto viene individuato nel Comune di CHIAVERANO, presso il quale viene fissata la sede del servizio dell'ufficio di Segreteria convenzionato.

Il Sindaco del suddetto Comune è titolare della competenza per la nomina e per la revoca del Segretario comunale, nei casi previsti dagli artt. 99 e 100 d. lgs. 267/00, nonché delle fattispecie previste dall'art. 15 d.P.R. 4.12.1997, n. 465.

La nomina dovrà essere effettuata d'intesa con i Sindaci degli altri Comuni.

Il Segretario comunale titolare della Segreteria convenzionata sarà scelto con l'osservanza delle disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia di nomina dei Segretari comunali, nonché nel rispetto delle direttive emanate in merito dal Ministero dell'Interno – Ex-Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali – Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Torino –

Sezione regionale per il Piemonte. La costituzione della presente convenzione si formalizza con l'accettazione dell'incarico, da parte del Segretario comunale.

In caso di revoca qualora le violazioni dei doveri d'ufficio riguardino uno solo dei Comuni convenzionati, la procedura prevista dall'art. 15, comma 5, II capoverso, d.P.R. 465/97, sarà curata dall'Ente interessato; in tal caso, il sindaco del Comune non ricoprente il ruolo di capo-convenzione, espletata la procedura di cui al precedente capoverso, richiederà formalmente al Sindaco di CHIAVERANO nella sua veste di Comune capo-convenzione, l'adozione del provvedimento di revoca, previa dimostrazione documentale del regolare espletamento della suddetta procedura.

Il Sindaco del comune capo-convenzione, sentiti i Sindaci degli altri Comuni, provvederà altresì:

- ad indicare al Ministero dell'Interno – ex-Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali – Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Torino – Sezione regionale per il Piemonte il segretario supplente per i casi di assenza del Segretario per aspettativa, per mandato politico o sindacale, per maternità o in ogni altro caso di assenza superiore ai sei mesi;
- a richiedere al Ministero dell'Interno – ex-Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali – Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Torino – Sezione regionale per il Piemonte il Segretario supplente nei casi di assenza del Segretario titolare non rientrante nella fattispecie di cui al precedente capoverso,
- ad autorizzare il Segretario comunale per lo svolgimento di ulteriori incarichi.

Art. 3

RAPPORTO DI LAVORO

Il Segretario comunale, dipendente del Ministero dell'Interno – ex-Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, è in rapporto funzionale con i Sindaci dei Comuni di Chiaverano, Issiglio, Settimo Rottaro e Val di Chy.

Il conseguente rapporto di lavoro, sia relativamente al trattamento giuridico che al trattamento economico, è di competenza del Sindaco del Comune capo-convenzione.

Competeranno quindi al Sindaco del Comune Capo convenzione gli istituti giuridici quali i congedi ordinari, straordinari, ecc. nonché tutti i rapporti con il Ministero dell'Interno – Ex-Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali – Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Torino – Sezione regionale per il Piemonte. Considerato che il nuovo C.C.N.L., disciplinato ai sensi del d.lgs. 30.03.2001, n. 165,

prevede in alcune ipotesi l'obbligo del contratto individuale di lavoro, il medesimo dovrà essere stipulato con il Sindaco del Comune capo-convenzione (il quale agirà in nome e per conto anche dei Sindaci degli altri Comuni).

Al contratto suddetto dovrà essere allegata in copia la presente convenzione di segreteria, regolarmente firmata dai legali rappresentanti.

Art. 4

MODALITA' OPERATIVE DEL SERVIZIO

Il Segretario comunale garantisce la propria presenza in servizio ed organizza il proprio tempo di lavoro, in armonia con l'assetto organizzativo degli enti convenzionati ed in modo flessibile, correlato alle esigenze dei Comuni stessi e finalizzato al raggiungimento degli obiettivi e dei programmi che gli sono stati affidati da ogni singola Amministrazione.

Al fine di garantire l'equilibrata presenza del Segretario comunale presso ciascun Ente convenzionato, si stabilisce che di norma il servizio sia svolto settimanalmente secondo un calendario che verrà concordato fra i Sindaci dei Comuni suddetti ed il Segretario Comunale.

I giorni di servizio e gli orari potranno essere modificati di comune accordo tra i Sindaci ed il Segretario comunale.

Il Segretario Comunale, in accordo con i Sindaci dei Comuni suddetti, potrà svolgere la propria prestazione lavorativa anche in modalità "lavoro agile" in applicazione delle norme e dei CCNL vigenti.

Art. 5

FORME DI CONSULTAZIONE

I Sindaci sono tenuti a consultarsi, ogni qual volta debbano essere adottati provvedimenti che possano incidere sullo svolgimento del servizio di Segreteria (ed almeno una volta l'anno).

Di tale consultazione dovrà essere redatto idoneo verbale scritto.

In particolare è obbligatoria la consultazione nel caso di:

- nomina del Segretario Comunale;
- revoca del Segretario Comunale;
- determinazione di eventuali nuove modalità di espletamento del servizio.

Art. 6

TRATTAMENTO ECONOMICO

RAPPORTI FINANZIARI, OBBLIGHI E GARANZIE

Compete al Segretario comunale per l'espletamento delle prestazioni professionali rese nello svolgimento delle proprie funzioni presso i Comuni Convenzionati il trattamento

economico previsto dalle vigenti norme di legge e contrattuali.

Il trattamento economico suddetto ed i conseguenti assegni dovuti al Segretario comunale, nonché ogni altra contribuzione dovuta ad istituti o ad Enti previdenziali e assistenziali, saranno erogati dal Comune di Chiaverano (Comune capo-convenzione), comprese le spese dovute per le supplenze che dovessero verificarsi in caso di assenza o di impedimento del Segretario comunale titolare. Saranno altresì erogati di massima dal Comune di Chiaverano le spese per i corsi di aggiornamento e riqualificazione professionale, salvo nel caso si tratti di corsi finalizzati e con caratteristiche tipologiche specifiche di ogni singolo Comune.

Resta infine a carico dei singoli Comuni convenzionati la retribuzione di risultato, (correlata al conseguimento degli obiettivi assegnati, predeterminati dal Comune stesso), di cui all'art. 61 del C.C.N.L. del 16.07.2024.

Il riparto delle spese, in ossequio alla diversa dimensione e articolazione organizzativa degli Enti convenzionati e di quanto stabilito al precedente articolo 4, viene posto a carico dei Comuni come segue:

- | | |
|--|----------|
| ➤ a carico del Comune di CHIAVERANO | = 34,00% |
| ➤ a carico del Comune di VAL DI CHY | = 26,00% |
| ➤ a carico del Comune di ISSIGLIO | = 20,00% |
| ➤ a carico del Comune di SETTIMO ROTTARO | = 20,00% |

Tale riparto sarà previamente approvato con determina del Responsabile del servizio finanziario, entro il 28 febbraio di ogni anno.

Il Comune di Chiaverano nella sua veste di Comune capo-convenzione iscriverà nel proprio bilancio, nella parte USCITA, tutte le spese precitate (relative sia agli emolumenti, contributi, supplenze, corsi di aggiornamento e quant'altro), da corrispondere a favore del Segretario comunale e nella parte ENTRATA il rimborso della quota dovuta da parte degli altri Comuni.

I Comuni convenzionati dovranno corrispondere la quota a proprio carico in due rate, delle quali:

- la prima entro il 30 giugno dell'anno di competenza, di importo pari al 50% della spesa consuntiva dell'anno precedente. Per il primo anno si fa riferimento alla spesa presunta;
- la seconda entro il 31 marzo dell'anno successivo, sulla base dei dati consuntivi forniti dal servizio finanziario del Comune capo-convenzione. In caso di ritardo nel pagamento dell'acconto e del saldo, così come sopra determinato, verranno applicati gli interessi legali di mora, vigenti al momento. Eventuali contestazioni sul riparto delle spese

dovranno essere comunicate per iscritto al Comune di Chiaverano entro il termine perentorio di giorni 15 dal ricevimento della richiesta del saldo. Le divergenze eventuali saranno risolte di intesa fra i Sindaci interessati, sentito eventualmente il Ministero dell'Interno – Ex-Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali – Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Torino – Sezione regionale per il Piemonte.

Al Segretario comunale sarà corrisposto, per accedere ai Comuni convenzionati di Issiglio, Settimo Rottaro, e Val di Chy il rimborso delle spese di viaggio in base all'indennità chilometrica stabilita dalle vigenti disposizioni di legge. Il Segretario comunale viene autorizzato all'uso del proprio automezzo, per una economia di spesa e per una maggiore efficienza ed efficacia del servizio, non essendo i Comuni convenzionati collegati da idonei mezzi di trasporto, con dichiarazione di esonero di responsabilità nei confronti delle Amministrazioni comunali.

Tali spese di viaggio, necessarie per accedere alla sede del servizio, saranno a carico dei suddetti Comuni convenzionati, sulla base di specifica e documentata richiesta del Segretario Comunale.

La distanza chilometrica sarà computata a partire dalla sede del Comune capo convenzione, seguendo il tracciato viario più breve per accedere ai Comuni, comprendendo anche il viaggio di ritorno ed i pedaggi autostradali.

I diritti di segreteria spettanti al Segretario comunale in ossequio all'art. 10 della L. 114/2014, per l'attività di rogito di cui all'art. 97, comma 4, lettera c), d.lgs. 267/2000, saranno ripartiti e liquidati da ogni singolo Comune trimestralmente. Annualmente occorrerà procedere alla verifica cumulativa tra i Comuni dei suddetti atti di rogito, nell'intesa che i medesimi non dovranno globalmente superare la percentuale di un quinto dello stipendio in godimento ai sensi della legge.

Art. 7

DURATA E CAUSA DI SCIoglIMENTO DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione avrà durata a decorrere dalla sua costituzione formale con l'accettazione da parte del Segretario Comunale e fino al 31.08.2029. Al termine del suddetto periodo gli Enti potranno procedere, con espresso atto deliberativo, assunto dai rispettivi Consigli Comunali, al rinnovo della presente convenzione alle medesime od a mutate condizioni. In caso contrario, allo spirare del termine finale della convenzione, la convenzione medesima viene a cessare ed il Segretario comunale verrà a ricoprire automaticamente l'incarico di Segretario comunale nel Comune capo-convenzione.

La convenzione potrà essere risolta in un periodo antecedente al 31.08.2029 esclusivamente per uno dei seguenti motivi:

- a. deliberazione motivata assunta dal Consiglio comunale della Amministrazione la quale per prima sarà interessata ad una tornata elettorale comunale: tale deliberazione dovrà essere assunta entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data delle elezioni amministrative; in tal caso lo scioglimento della convenzione avrà effetto dal primo giorno del 3° mese successivo alla notifica all'altro Comune dell'assunzione della precitata deliberazione ed il Segretario Comunale ricoprirà l'incarico di Segretario Comunale nel Comune capo-convenzione.
- b. sopravvenuta vacanza della sede convenzionata, per revoca o per trasferimento del Segretario comunale titolare. In tal caso le amministrazioni comunali potranno consensualmente deliberare la risoluzione anticipata della convenzione; viceversa, qualora le amministrazioni comunali intendano proseguire nella gestione convenzionata del servizio, nelle more di copertura della sede, potrà essere consentita la copertura a titolo provvisorio della sede comunale convenzionata da parte di Segretari comunali "in disponibilità", su incarico della competente ex-Agenzia o con Segretari comunali titolari di altre sedi (con il sistema dello "scavalco").
- c. concorde volontà dei Comuni convenzionati, mediante assunzione di atto deliberativo, adottato dai rispettivi Consigli comunali. In tale ipotesi, il Segretario comunale ricoprirà l'incarico di Segretario comunale nel Comune capo-convenzione di Chiaverano (ai sensi della circolare del M.I. del 01.12.2020). Dell'avvenuto scioglimento della convenzione di segreteria dovrà essere data comunicazione, a cura del Comune capo-convenzione, al Ministero dell'Interno – Ex-Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali – Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Torino – Sezione regionale per il Piemonte.
- d. recesso di una delle Amministrazioni comunali contraenti da adottare con atto deliberativo consiliare, con effetto a partire dal primo giorno del terzo mese successivo alla notifica della delibera. In tal caso il Segretario Comunale svolgerà il proprio servizio nei restanti Comuni e la percentuale di partecipazione del Comune che ha deliberato il recesso sarà ripartita in parti uguali fra gli altri Comuni.

Art. 8

POSSIBILITÀ DI ESTENSIONE DEL CONTENUTO DELLA CONVENZIONE

I Comuni aderenti alla convenzione di segreteria, nello spirito delle disposizioni normative in merito, con la sottoscrizione della presente convenzione potranno instaurare trattative per addivenire alla gestione di ulteriori servizi comunali in forma

associata, mediante la stipula di ulteriori convenzioni.

Art. 9

NORMA DI CHIUSURA

Per quanto non previsto nella presente convenzione, si opera un automatico rinvio alle norme di legge e di regolamento vigenti, nonché alle disposizioni gestionali dettate in merito dal Ministero dell'Interno – ex-Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali – Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Torino – Sezione regionale per il Piemonte, nonché infine alle norme contenute nel vigente C.C.N.L. dei Segretari comunali e Provinciali.

La presente convenzione, regolarmente firmata dai Sindaci e corredata dalla deliberazione di approvazione dei Consigli comunali dei Comuni di Chiaverano, Issiglio, Settimo Rottaro e Val di Chy verrà inviata, a norma dell'art. 10 d.P.R. 4.12.1997, n. 465, al Ministero dell'Interno – Ex-Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali – Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Torino – Sezione regionale per il Piemonte.

Art. 10

MODIFICHE ALLA CONVENZIONE – RINVIO A NORME

Qualsiasi modifica alla presente convenzione dovrà essere approvata dai Consigli Comunali dei Comuni convenzionati.

Per quanto non previsto nella presente convenzione si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia e alla normativa contrattuale.

LETTA, APPROVATA E SOTTOSCRITTA:

IL SINDACO DI CHIAVERANO

Maurizio TENTARELLI

IL SINDACO DI ISSIGLIO

Sergio Pier Antonio VIGNA

IL SINDACO DI SETTIMO ROTTARO

Massimo OTTOGALLI

IL SINDACO DI VAL DI CHY

Remo MINELLONO
